

RISCOSSIONE

Adempimenti e responsabilità dell'agente della riscossione

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, le novità previste dal **D.Lgs. 110/2024**, che **rimforma** il sistema nazionale della **riscossione**, risultano pienamente operative (fatta eccezione per **alcune novità** che, come vedremo, entreranno **in vigore il prossimo 1.1.2025**).

La citata novella, se, da un lato, prevede la specifica indicazione degli **adempimenti** a carico dell'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, dall'altro, ne attenua la **responsabilità** nei confronti degli **enti creditori**, qualora dalla mancata o non corretta **attività di recupero** sia derivata la **prescrizione** del credito.

In particolare, in tema di "**Adempimenti dell'Agente della riscossione**", è previsto che, **a decorrere dal 1.1.2025**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nello svolgimento delle attività di riscossione, è **tenuta a**:

1. salvaguardare il credito con un **tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico** oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli **effetti di eventi eccezionali**;
2. tentare la **notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito**;
3. gestire le **attività di recupero coattivo in conformità a quanto pianificato annualmente**;
4. **trasmettere telematicamente agli enti creditori**, entro la fine di ogni mese con modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), i **flussi informativi** concernenti lo **stato** delle **procedure** relative ai singoli crediti, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Quindi, il **Decreto Riscossione (D. Lgs. 110/2024)**, in attuazione dei **principi e criteri direttivi** della legge delega per la riforma fiscale (**L. 111/2023**), ha previsto una **pianificazione annuale** delle **procedure di recupero**, nonché la salvaguardia del **diritto di credito** degli **enti pubblici** mediante il **tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento** e dei conseguenti **atti interruttivi** della prescrizione.

Inoltre, la riforma ha introdotto una **nuova disciplina** delle **attività di verifica e controllo** dell'azione di **recupero dei crediti** svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché della **responsabilità** della medesima Agenzia nei confronti degli enti creditori.

Nello specifico, è previsto che il **Ministero dell'economia e delle finanze**, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, **verifica la conformità dell'azione di recupero** dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella **pianificazione annuale**.

Parimenti, il **diritto di controllo sulla conformità dell'azione di recupero**, in relazione alla **notificazione** della **cartella di pagamento** e dei successivi tentativi di notificazione degli **atti interruttivi** della prescrizione del credito, è attribuito dalla riforma **anche agli enti pubblici**, per le **partite affidate dall'1.1.2025**.

Invece, per le **partite affidate fino al 31.12.2024**, non è prevista la suddetta verifica, ma trova applicazione l'[articolo 1, comma 529, L. 228/2012](#), che **limita la responsabilità** dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alle sole **ipotesi di condotta dolosa**.

È poi stabilito che le **partite discaricate automaticamente** sono sottoposte a **verifica di conformità**:

- nella **misura tra il 2% e il 6%** per i **crediti tributari erariali**;
- nonché nella **misura massima del 5%** per i **restanti crediti**.

L'attività di controllo ha inizio con la **notifica** da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della **comunicazione di avvio del procedimento**, nonché della contestuale ed eventuale **richiesta di trasmissione, entro 120 giorni**, della **documentazione** relativa alle partite da sottoporre a controllo.

In caso di **mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione**, l'ente assegna all'Agente della riscossione un **termine non inferiore a 12 mesi** per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Per le **partite affidate dall'1.1.2025**, ove dal mancato rispetto di tale obbligo sia derivata la **decadenza o prescrizione del diritto di credito** (oppure della sola prescrizione per le **partite affidate fino al 31.12.2024**), l'ente potrà notificare apposito atto di contestazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **a pena di decadenza, entro 180 giorni** decorrenti:

1. dalla **comunicazione di avvio** del procedimento;
2. ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla **trasmissione della stessa** o dall'**inutile decorso del termine di 120 giorni** dalla richiesta.

L'**atto di contestazione** deve contenere, **a pena di nullità**, l'**esposizione analitica** delle **motivazioni** per cui si ritiene che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è **responsabile** dell'intervenuta **decadenza o prescrizione** del diritto di credito. Quest'ultima può produrre



osservazioni entro 90 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione, mentre **l'ente creditore, a pena di decadenza, entro 60 giorni**, notifica all'agente della riscossione un **provvedimento a carattere definitivo di accoglimento o rigetto** delle predette osservazioni.

In caso di **rigetto** delle osservazioni, l'Agente della riscossione può:

- **definire la controversia mediante pagamento di una somma pari a 1/8 dell'importo del carico affidato**, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo;
- **presentare ricorso alla Corte dei conti.**

In **manca di definizione agevolata o ricorso**, la **somma dovuta** dall'agente della riscossione è **pari a 1/3 dell'importo del carico affidato**, con aggiunta dei predetti interessi legali.

Infine, la **responsabilità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione** è attenuata, prevedendo che **le omissioni, le irregolarità e i vizi** verificatisi nello **svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità contabile**. Fanno eccezione le ipotesi in cui la prescrizione o decadenza del diritto di credito siano state causate da una **condotta dolosa o caratterizzata da colpa grave**.